

La competenza legislativa della Provincia di Trento in materia di energia alla prova degli *standards* minimi di tutela ambientale

di Rachele Cocciolito – Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, politiche internazionali e della comunicazione – Università degli Studi di Teramo

1. Con sentenza n. 86 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, recata in attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La disposizione impugnata dal Governo accordava ai concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico la possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, senza dover procedere alla valutazione di interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, del Piano di attuazione di tutela delle acque, adottato dalla Provincia autonoma di Trento in applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

Secondo il Governo, tale disposizione si poneva in violazione dell'art. 12 bis del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, come modificato dal Codice dell'ambiente, a norma del quale il procedimento di concessione delle derivazioni idroelettriche si basa sui dati relativi al deflusso minimo vitale (DMV) e all'equilibrio del bilancio idrico, rilevabili solo mediante una valutazione di interesse ambientale.

A seguito della notifica del ricorso, la Provincia autonoma di Trento modificava, tuttavia, la disposizione impugnata prevedendo che le strutture provinciali competenti, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, effettuassero la valutazione di interesse ambientale, come richiesto dal T.U.

La Corte, constatato che non vi fosse prova della mancata applicazione della disposizione impugnata nel periodo di vigenza, ha ritenuto di doverla comunque scrutinare, pervenendo, infine, alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

2. La decisione adottata dalla Corte risulta condivisibile per le ragioni che seguono.

La legge n. 20 del 2012 è stata recata dalla Provincia autonoma nell'ambito della competenza che essa vanta in materia di energia¹, in virtù della c.d. "clausola di maggior favore" (art. 10, l. cost. n. 3 del 2001), che finisce per estendere alle Regioni a Statuto speciale e alle due Province autonome le disposizioni costituzionali del Titolo V quando queste accordino "forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"².

La circostanza che la "produzione, trasporto e distribuzione" dell'energia sia considerata dall'art. 117, comma 3, Cost. quale materia di competenza concorrente comporta, tuttavia, che l'esercizio della competenza provinciale soggiaccia ai consueti limiti stabiliti per le Regioni a Statuto ordinario: nel caso di specie, il rispetto dei principi fondamentali recati o ricavabili dalla legislazione statale e il limite (di carattere esterno) derivante dalle materie c.d. "trasversali"³.

In ragione di ciò, la Corte giunge a dichiarare l'illegittimità dell'art. 25, comma 1, che, nel prevedere che i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche potessero ottenere l'aumento della portata massima derivabile, prescindendo dalla valutazione d'interesse ambientale di cui all'art. 8, comma 16, del Piano di tutela delle acque, riduceva gli *standards* di tutela fissati dal Legislatore statale e relativi al deflusso minimo vitale e all'equilibrio del bacino idrico.

Da questo punto di vista, la pronuncia si pone in linea di continuità con la giurisprudenza pregressa, che tende a considerare l'ambiente non tanto una "materia", quanto un "valore". Di modo

¹ E. DI SALVATORE, *Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e gassosi*, in *Petrolio, Ambiente, Salute*, a cura di E. Di Salvatore, Giulianova, 2013, 7 ss.

² A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 246 ss.; S. MANGIAMELI, *L'autonomia regionale speciale nella riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale*, a cura di G. Berti e G. C. De Martin, Milano, 2001, 143 ss, ora in *ID.*, *La riforma del regionalismo italiano*, Torino, 2002, 153 ss.

³ In ordine ai differenti "tipi" di materie ex art. 117, commi 2 e 3, Cost. v. A. D'ATENA, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quad. cost.*, 1, 2003, 21 ss.; circa i "limiti esterni" derivanti dalla natura trasversale delle materie cfr. E. DI SALVATORE, *Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e gassosi*, cit. 41 ss.

ché l'intervento del Legislatore regionale sulla tutela ambientale resta ammesso purché connesso con una competenza sua propria⁴. Ciò spiega come mai, nella sentenza in commento, la Corte (ri)afferma il principio della inderogabilità *in peius* degli *standards* di tutela fissati dallo Stato⁵: nonostante la ricostruzione dell'ambiente come "valore" finisca per convertire la competenza "esclusiva" in competenza di tipo "competitivo", il Legislatore statale – salvo che in questo non incidano prescrizioni derivanti dal diritto europeo o dal diritto internazionale – resta pur sempre libero di stabilire a proprio piacimento il livello di tutela da osservare.

D'altra parte, l'art. 25, comma 1, non avrebbe potuto superare positivamente lo scrutinio di legittimità neppure se la Provincia avesse *espressamente* sostenuto che tale disposizione fosse conforme agli obiettivi della direttiva europea, in quanto, nonostante questa imponga agli Stati membri di procedere ad uno snellimento dei procedimenti di autorizzazione per il settore energetico, la semplificazione dei procedimenti non può tradursi in una riduzione degli *standards* di tutela ambientale. Sebbene, infatti, la Provincia abbia sostenuto che l'art. 25, comma 1, fosse conforme alla procedura semplificata dell'art. 49, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933, ove si prevede un'istruttoria breve nei casi di minime variazioni non strutturali delle derivazioni idroelettriche, la Corte ha osservato che la normativa statale non a caso mantiene separata la fattispecie di snellimento delle procedure di autorizzazione da quella relativa agli *standards* minimi di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 12 bis del T.U.

⁴ Corte cost., sentt. n. 282 del 2002 in *Giur. cost.*, 2002, 2012; n. 407 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 2951; n. 214 del 2005, in *Giur. cost.*, 2005; n. 259 del 2004, in *Giur. cost.*, 2004, 2675 ss.

⁵ *Ex plurimis*, Corte cost., sentt. n. 246 del 2006, in *Giur. cost.*, 2006, 2446 ss.; n. 315 del 2010 in *Giur. cost.*, 2010, 4419 ss.; n. 187 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, 2420 ss.; 171 del 2012, in *Giur. cost.*, 2012, 2517 ss.